

Giurisprudenza - Enti locali

TAR Emilia Romagna, sez, staccata di Parma, 18 ottobre 1999, n. 651,
sulla cumulabilit  della TOSAP, Tassa per l'occupazione i
suoli pubblici
con il canone di concessione d'uso di detti suoli
SENTENZA
sul ricorso N.84/1995 proposto dal COMUNE di PARMA,
rappresentato e difeso
dall'avv. Salvatore Caroppo, ed elettivamente domiciliato
nell'ufficio
dell'Avvocatura Municipale in Parma, P.le C. Battisti n.15;
contro
la REGIONE EMILIA - ROMAGNA, n.c.;

Emilia
Romagna, n.c.;

per l'annullamento
dell'ordinanza 12/12/1994 prot. N. 94/046028, comunicata in
data
17/01/1995, con la quale il Comitato Regionale di Controllo ha
disposto
l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di
Parma n.
253/38 del 18/11/1994 con la quale, nel rispetto di quanto
previsto
dall'art.27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice
della
strada), veniva istituito un canone per la concessione di aree
pubbliche
per l'installazione di impianti di distribuzione carburante.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 5 ottobre 1999 il relatore
dott. Ugo Di
Benedetto e udito altres  l'avv. S. Caroppo per la parte
ricorrente;

Comitato
Regionale di Controllo ha annullato la deliberazione del
Consiglio
Comunale che istituiva il canone per la concessione di aree
pubbliche per
l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti.
Il Co.Re.Co, infatti, con l'atto impugnato, ha ritenuto che i
Comuni e le
Province non possono aggiungere la somma dovuta per l'uso o
l'occupazione delle strade  alla tassa per l'occupazione di
spazi di aree

pubbliche.
L'istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 59/1995 e
la causa
veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5/10/1999.
Il ricorso È fondato.
L'impianto motivazionale che sorregge la decisione dell'organo
tutorio,
articolata nel testo del provvedimento in undici
osservazioni, può
essere sintetizzata nella considerazione secondo la quale, in
base al dato
testuale dell'art. 27 del nuovo codice della strada (D. Leg.vo
n. 285 del
1992), non È piú ammessa la duplicazione dell'imposizione per
l'occupazione delle aree pubbliche, costituita dal prelievo
dovuto alla
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(T.O.S.A.P.) e dalla
corresponsione del canone di concessione (qual'È il c.d.
canone
ricognitorio previsto dal regolamento comunale, come era
invece consentito
dalle disposizioni di cui all'art.8 del previgente codice
della strada
(R.D: n. 1740 del 1933).
Secondo il Co.Re.Co .tale argomentazione, che comporterebbe
il tutto
la sospensione di qualsivoglia canone di concessione per
l'occupazione di
sedi stradali, risulterebbe ulteriormente confermata dal fatto
che il D.
Leg.vo n. 507 del 1993, che ha riordinato, tra l'altro, la
T.O.S.A.P.,
non solo non fa alcun cenno a canoni aggiuntivi, ma consente
di graduare
la tassa stessa secondo le esigenze dell'Amministrazione, in
modo da
recuperare la perdita di gettito dovuta alla soppressione del
canone.
Il Collegio deve osservare, condividendo sul punto le
articolate ed
esaurienti argomentazioni ricorsuali, che le motivazioni che
supportano
l'impugnata decisione dell'organo tutorio, non paiono fondate.
In primo luogo occorre osservare che nÈ l'art. 8 del R.D. 1740
del 1933
(codice della strada previgente) nÈ l'art. 27 del D. Leg.vo n.
285 del
1992 (codice della strada attualmente in vigore) prendono in
alcun modo in
considerazione la T.O.S.A.P..
Tale tributo, infatti, È sempre stato compiutamente
disciplinato da
specifica normativa tributaria, e piú specificamente, dapprima

dal T.U.

della Finanza Locale del 1931 ed attualmente dal Decreto Legislativo n.507

del 1993, per cui non pare corretto sostenere ñ in mancanza di espressa

indicazione normativa in tal senso, che soprattutto avrebbe dovuto essere

contenuta nelle leggi delega ñ che esso sia ulteriormente parzialmente

regolato da disposizioni contenute in un corpus normativo omogeneo quali

il codice della strada e avente ad oggetto materia del tutto estranea alla

disciplina tributaria.

Peraltro, anche a voler prescindere da tali considerazioni di ordine

logico sistematico, occorre rilevare che sia il testo dell'art.8 del

vecchio codice della strada sia l'art.27 del nuovo codice disciplinano

inequivocabilmente ed unicamente i canoni di concessione spettanti

all'utente proprietario della strada.

Quanto all'art.8, il 2° comma disciplinava, infatti, il corrispettivo o

canone relativo a concessioni di: opere e depositi sulle strade, di cui

all'art. 2; scarico di acque nei fossi delle strade di cui all'art. 3;

occupazioni o attraversamento di strade con corsi d'acqua, condutture,

serbatoi di combustibili liquidi ed altri impianti od opere di cui

all'art. 6.

Quanto all'art. 27 del nuovo codice, il primo comma indica chiaramente che

oggetto di disciplina sono le concessioni e le autorizzazioni di cui al

presente titolo, mentre il settimo comma evidenzia, con nettezza, il

riferimento a canoni o corrispettivi dominicali di concessione, laddove

afferma: «La somma dovuta per l'uso di occupazione delle strade e delle

loro pertinenze può essere stabilita dall'utente proprietario della strada

in annualità ovvero in un'unica soluzione».

Dalla lettura dei due testi, pertanto, si evince l'inconsistenza

dell'assunto di partenza del percorso argomentativo dell'organo tutorio,

in quanto entrambe le disposizioni sopra riportate riguardano i canoni di

concessione, senza che nulla suggerisca l'intenzione del

legislatore dei
codici d'introdurre disposizioni riferibili alla T.O.S.A.P..
Accertato tale erroneo presupposto, occorre aggiungere che
perde di
giuridica consistenza l'ulteriore assunto dell'organo tutorio
secondo il
quale, mentre in base all'art. 8, 2° comma, del precedente
codice della
strada era prevista la possibilità di coesistenza (e quindi di
duplicazione dell'imposizione) tra T.O.S.A.P. ñ prelevata con
pagamento di
una somma ì una tantum ñ e corrispettivo di concessione ñ
prelevato
mediante il pagamento di un canone annuo ñ siffatta
duplicazione non
sarebbe piú consentita dal codice della strada attualmente in
vigore, in
virtú dell'espunzione dal testo dell'art.27, della parola
ì canone annuo ì.
Invero, come sopra si È accertato, l'art. 8 del codice della
strada del
1933, non disciplinava la T.O.S.A.P., per cui il prelevamento
di una somma
ì una tantum ì o mediante previsione di un canone annuo non
riguardava due
distinti ed autonomi istituti, l'uno tributario e l'altro
amministrativo,
ma unicamente due diverse modalità di pagamento del canone
dominicale
A ben vedere, inoltre, l'argomentazione del Co.Re.Co non solo
si rivela
errata concettualmente, ma È pure contraddetta dal dato
testuale della
norma, poichÈ, come si È visto, il settimo comma dell'art. 27
del nuovo
codice della strada prevede espressamente che il canone
dominicale possa
essere corrisposto in ì annualità ì, con ciú dimostrandosi anche
la
sostanziale sovrapponibilità della disciplina dei canoni di
concessione
prevista da entrambi i codici; disciplina ben lontana da
quell'innovazione
con effetti a dir poco dirompenti ravvisata dal Co.Re.Co..
NÈ a migliore sorte È destinato l'ulteriore assunto sviluppato
dall'organo
tutorio, fondato sulla mancanza, nel decreto legislativo n.
507 del 1993
che ha di recente disciplinato ì ex novo ì la T.O.S.A.P., di
alcun
riferimento ai canoni di concessione, dato che È evidente ñ
attesa la
natura di tributo della T.O.S.A.P., che la specifica normativa
tributaria

che la disciplina non doveva fare riferimento alcuno al diverso (per natura e finalità) ed autonomo istituto del canone dominicale per occupazione di strade, che trova connaturale e compiuta fonte normativa, come si è visto, in specifiche disposizioni contenute nei codici della strada succedutisi nel tempo.

Ciò premesso, occorre conclusivamente osservare che non è dato rinvenire nella normativa citata dall'organo tutorio, alcuna incompatibilità o, più precisamente, alcuna duplicazione impositiva in riferimento all'ambito applicativo della T.O.S.A.P. e del canone dominicale per concessioni relative all'occupazione di strade e tale conclusione risulta incontrovertibilmente confermata dalla considerazione, di ordine giuridico e logico, sviluppata dalla difesa del Comune ricorrente e pienamente condivisa dal Collegio, secondo la quale l'altro è il tributo, dovuto al Comune quale ente impositore in conseguenza di certe fattispecie (di occupazione in senso ampio e generico), ossia in conseguenza di fatti considerati come presupposti di imposta e quindi indici (indiretti) di capacità contributiva; l'altro il canone, dovuto al Comune (o altro ente) in veste di proprietario dell'area, quale corrispettivo di un rapporto accessivo al provvedimento di concessione.

Per i suesposti motivi il ricorso è accolto e, per l'effetto, è annullato il provvedimento del Comitato Regionale di Controllo della Regione Emilia-Romagna impugnato.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ACCOGLIE il ricorso n. 84 del 1995, indicato in epigrafe, per l'effetto ANNULLA il provvedimento impugnato..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 5 ottobre 1999..

Gaetano Ciccíú Presidente
Ugo Di Benedetto Primo Referendario Rel.Est.
Depositata in Segreteria ai sensi dell'art.55 L. 18/4/82, n.

186.

Parma, l'18 ottobre 1999
Il Segretario

© Diritto - Concorsi & Professioni - riproduzione vietata

.